



Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ sull'integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 e 6

² L'accordo di programma codifica in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure del processo di prima integrazione, il contributo della Confederazione nonché gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. L'accordo di programma è valido quattro anni; in casi motivati può essere prevista una durata inferiore.

⁶ L'impiego dei contributi della Confederazione conformemente agli articoli 15 e 16 deve essere oggetto dei programmi cantonali d'integrazione.

Art. 14a Processo di prima integrazione (art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI)

¹ Durante il processo di prima integrazione sono attuate le misure a favore dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nell'ambito della promozione conformemente all'articolo 12 e la promozione specifica dell'integrazione è coordinata con la promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie.

² La Confederazione contribuisce al finanziamento di queste misure mediante i contributi di cui all'articolo 15.

³ Gli accordi di programma definiscono in particolare le misure seguenti:

- a. informazione tempestiva dei gruppi target delle misure in merito al processo integrativo e alle aspettative nei loro riguardi;

¹ RS 142.205

- b. valutazione individuale delle risorse, in particolare delle competenze linguistiche, del livello formativo, dell'esperienza lavorativa e della salute;
- c. consulenza e assistenza personalizzata e professionale durante tutto il processo di prima integrazione;
- d. promozione linguistica intensiva conformemente al bisogno individuale durante tutto il processo di prima integrazione;
- e. valutazioni del potenziale, comprendenti in particolare l'accertamento della capacità di seguire una formazione e di accedere al mercato del lavoro, compresa una valutazione sotto il profilo delle capacità pratiche;
- f. promozione della capacità in ambito formativo e occupazionale in vista di seguire una formazione generale o professionale oppure di accedere al mercato del lavoro; e
- g. promozione della coesistenza.

Art. 15 Somma forfettaria a favore dell'integrazione

¹ La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 18 000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.

² La somma forfettaria si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

³ La SEM versa la somma forfettaria sulla base di accordi di programma a favore dei programmi cantonali d'integrazione.

⁴ Versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l'anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati Finanziamento Asilo.

⁵ I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure di promozione linguistica destinate ai richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata.

⁶ I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell'integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977² sull'assistenza.

Art. 17 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Nel quadro di programmi cantonali d'integrazione i Cantoni possono finanziare misure per l'ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo dei programmi nonché le loro valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici.

² RS 851.1

Titolo dopo l'art. 29

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ La somma forfettaria a favore dell'integrazione dell'importo di 18 000 franchi (art. 15 cpv. 1) è versata unicamente dopo che gli accordi di programma in essere sono stati integrati con le misure del processo di prima integrazione (art. 14a cpv. 3). In assenza di un accordo aggiuntivo è versata una somma forfettaria a favore dell'integrazione dell'importo di 6000 franchi.

² Per le persone che entrano in Svizzera dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza contestualmente al programma di integrazione per rifugiati reinsediati 2017-2019, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria di 18 000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto nel quadro del programma.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [...].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr